COMUNE DI ORICOLA

Sportello Unico per le Attività Produttive



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 01/2017

Oggetto	**domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 per lo stabilimento ubicato nel Comune di Oricola, Località Immagine - l'attività di "Produzione, imbottigliamento e confezionamento bibite"**
Richiedente	Società COCA COLA HBC ITALIA SRL
Data di avvio del procedimento	09.11.2015
Protocollo dell'istanza	protocollo generale n. 4255/2015

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P. DEL COMUNE DI ORICOLA

Premesso che:

- la Ditta **Coca Cola Hbc Italia S.r.l.** ha presentato domanda di ***Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)*** ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, al S.U.A.P. di Oricola con nota pervenuta al prot. n. 4255 del 09.11.2015, con la relativa documentazione, relativamente allo stabilimento ubicato nel Comune di Oricola, Località Immagine per l'attività di *"Produzione, imbottigliamento e confezionamento bibite"*;
- l'istanza di **A.U.A.** di cui sopra è relativa ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 e s.m.i.
  - lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rinnovo senza modifiche);
  - lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (rinnovo senza modifiche)
  - lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (proseguimento senza modifiche);
- che la Ditta ha dichiarato i seguenti titoli abilitativi, di cui è già in possesso da sostituire con l'A.U.A.:

Scheda interessata	Ente	N° prot	del	Scadenza
Autorizzazione allo scarico reflui	Provincia dell'Aquila	prot.n.54926	10.09.2010	20.08.2016*
Volura dell'autorizzazione allo scarico a favore del dott. Iadanza Nicola	Provincia dell'Aquila	prot.n.5955	31.01.2013	-
Autorizzazione emissioni in atmosfera	Provincia dell'Aquila	prot.n. 79512	03.04.2013	02.04.2028
Autorizzazione emissioni in atmosfera (p.ti E5, E8, E9, E13)	Provincia dell'Aquila	prot.n. 48728	15.09.2009	15.09.2024
Autorizzazione emissioni in atmosfera (p.ti E1 - E2 (poco significativo) - E3 - E4 - E5 - E6 - E7)	Provincia dell'Aquila	prot.n.04266	25.05.2001	31.12.2015
Adesione autorizzazione generalizzata art.272 c.3 (p.ti E10 - E11 - E12) - invio del 07.07.2008	Provincia dell'Aquila	prot.n.26445	16.05.2008	08.05.2023

- in data 04.12.2015 la Ditta, in ottemperanza all'art. 281 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha chiesto il perfezionamento dell'istanza di A.U.A. al fine di ricomprendere il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni per i punti esistenti autorizzati in data successiva al 31 Dicembre 1999;

- come rilevabile dalla documentazione allegata all'istanza di A.U.A., la Ditta intende ottimizzare il processo di depurazione delle acque reflue inserendo una sezione di trattamento di tipo anaerobico, non sottoposta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del co. 1, art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, a tal fine, ha trasmesso a questo SUAP la relativa documentazione tecnica in data 05.12.2016;

Evidenziato che la Ditta in parola:

1. è attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera:
   - con Protocollo n. 19512 del 03.04.2013, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per il punto di emissione **E14**;
   - con Protocollo n.48728 del 15.09.2009, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per i punti di emissione **E5**, **E8**, **E9**, **E13**;
   - con Determinazione n. DF2/86 del 25.06.2001, ai sensi del D.P.R. n.203/1988, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per i punti di emissione **E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E5**, **E6** ed **E7** (definitivamente dismesso in data 31.03.2007);
   - con Protocollo n. 25445 del 06.05.2008, ai sensi dell'art. 272 co. 2 del D.Lgs. 152/2006, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per i punti di emissione **E10**, **E11** ed **E12**;
2. richiede l'inserimento nell'autorizzazione dei nuovi punti di emissione **E15**, **E16** (punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi del co. 1, art. 272 del D.Lgs. 152/2006) ed **E17** (dispositivo di sicurezza ai sensi dell'art. 4, co. 3 del D.Lgs. 128/2010);

Preso atto che la Ditta ha pertanto inteso ricomprendere nell'istanza di A.U.A. in esame la richiesta di aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, inoltrata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;

Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, convocata ai fini della valutazione dell'istanza in parola e riunitasi in data 22.02.2017, presso la Sala Consiliare del Comune di Oricola, durante la quale è stata chiesta documentazione integrativa con riferimento alle emissioni in atmosfera;

Vista la documentazione integrativa, inoltrata dalla Ditta tramite PEC in data 15.05.2017, acquisita al protocollo regionale con n. 128792/17 del 15.05.2017 con la quale vengono fornite ulteriori informazioni in merito ai punti di emissione sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione;

Tenuto conto che l'ARTA Abruzzo Distretto di L'Aquila, ha richiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni con nota n. 4216 del 06.06.2017, acquisita al protocollo regionale con n. 154064/17 del 07.06.2017, cui è seguito riscontro formale della Ditta in data 11.07.2017, acquisito al protocollo regionale con n. 184308/17;

Preso atto, inoltre, che la Ditta in data 13.06.2017 ha comunicato la variazione del legale rappresentante dello stabilimento in parola a far data dal 22.05.2017;

Visti:

- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, in merito al regolamento sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A.;

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/04/2006 n. 88 S.O. "Norme in materia ambientale" - Parte Quinta – Titolo I - e relativi Allegati I, II, III, IV, V, VI;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/08/2010 n. 186 S.O. "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133);
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25/05/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007 (Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V- Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014";
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144 – "Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 - recepimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 32/2015 del 1° Accordo bilaterale Regione-Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Formazione Professionale - Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Agricoltura e del 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Tutela Ambientale, Energia, Industria, Commercio e Artigianato, nonché per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15 % - ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015) ";
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli:

- **parere favorevole dell'A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila** n. 101113/17 del 31.05.2017, **che testualmente recita:** *"....Omissis.... Lo scrivente Servizio esprime PARERE FAVOREVOLE, per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per quanto di competenza igienicosanitaria, alle seguenti condizioni:*
  1) La Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente:

2) *L'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione."*

- **parere favorevole dell'A.R.T.A. Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila** n. 16174 del 27.07.2017, **che testualmente recita**: *"....Omissis... si esprime, per quanto di competenza, parere tecnico favorevole:*
  *a) all'esonero dall'effettuazione degli autocontrolli periodici per il punto di emissione **E6** a condizione che venga verificato l'efficace funzionamento del relativo impianto di abbattimento con frequenza almeno **trimestrale**;*
  b) al rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per lo stabilimento di che trattasi, proponendo le seguenti prescrizioni:
  - ✓ *riportare nel Q.R.E. il tenore di ossigeno di riferimento in corrispondenza del punto di emissione **E16**, pari a 5 %;*
  - ✓ *per i punti di emissione **E6, E10, E11** ed **E12** modificare il limite della concentrazione delle polveri totali con il valore di **10 mg/m3** e adeguare conseguentemente il limite del flusso di massa;*
  - ✓ *eseguire n° **3** autocontrolli durante la marcia controllata per il punto di emissione **E16**;*
  - ✓ *eseguire autocontrolli periodici con **frequenza semestrale** per i punti di emissione **E1, E2, E3** ed **E16**;*
  - ✓ *eseguire autocontrolli periodici con **frequenza annuale** per i punti di emissione **E4, E5, E8, E9, E10, E11, E12, E13** ed **E14**;*
  - ✓ *le attività di manutenzione degli impianti di abbattimento dovranno avere una frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno **semestrale**, salvo quanto prescritto al punto a);*
  - ✓ *dovrà essere predisposto l'accesso in sicurezza ai punti di campionamento;*
  - ✓ *gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti metodiche:"*

PARAMETRO	*METODICA*
Velocità e portata	*UNI EN ISO 16911 – 1:2013*
Polveri totali	*UNI EN 13284 – 1:2003*
COT	*UNI EN 12619:2013*
CO	*UNI EN 15058:2006*
HCl, HF, NOx	*D.M. 25/08/2000*
NaOH	*NIOSH 7401:2003*

- **Parere favorevole del Comune di Oricola, Ufficio Tecnico**, come da verbale della Conferenza dei Servizi del 22.02.2017, **che testualmente recita**: *"...Omissis... l'Arch. Del Matto in rappresentanza del SUAP del Comune di Oricola, comunica che non sussistono motivi ostativi per la realizzazione delle opere/impianti indicati nella documentazione allegata all'istanza di AUA."*

- **Determina dirigenziale n.DPC024/369 del 04/09/2017** con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA Aq-Te ha espresso la propria determinazione di assenso, con osservazioni e prescrizioni, al rinnovo e all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento della Ditta COCA COLA HBC ITALIA Srl, per lo stabilimento sito nel Comune Di Oricola, Località Immagine, per l'attività di "Produzione, imbottigliamento e confezionamento bibite". Emissioni convogliate - Punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E5, E6,

E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17 e adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto

Preso atto del QRE datato 03.08.2017, prodotto in seguito alle prescrizioni dell'ARTA contenute nel parere sopracitato e inoltrato dalla Ditta tramite PEC in data 04.08.2017 a tutti gli Enti coinvolti;

Ritenuto di poter procedere al rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da inserire nello specifico provvedimento di A.U.A., per consentire alla Ditta **Coca Cola Hbc Italia S.r.l.** di procedere alla definizione della situazione impiantistica dello stabilimento, nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali allegati all' istanza in esame, nonché della documentazione integrativa prodotta;

Evidenziato che la Ditta **Coca Cola Hbc Italia S.r.l.**, come prescritto nella citata Determina dirigenziale n.DPC024/369 del 04/09/2017 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA Aq-Te, dovrà attenersi scrupolosamente e automaticamente ad eventuali aggiornamenti e integrazioni del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria in merito a valori limite delle emissioni inquinanti;

Considerato che:
- la Ditta in parola ha richiesto al competente Ufficio Regionale- DPC026- l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero e di autosmaltimento di rifiuti propri – Fasi Operative: deposito D8 – D15 e recupero R13;
- il competente Ufficio Regionale- DPC026 ha convocato a tal fine appositi riunioni della conferenza dei servizi in data 3.07.2014, 4.03.2016 e 18.05.2017;
- il suddetto procedimento non risulta ancora concluso;

Ritenuto:
- di dover concludere il procedimento finalizzato all'adozione dell' Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo afferente al rilascio dell'autorizzazione regionale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- che a far data dal rilascio di detta autorizzazione regionale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i , non troveranno più applicazione, al caso di specie, le disposizioni di cui al DPR 59/2013, come chiarito anche nell'allegato "A- Linee guida AUA" alla D.G.R n. 812 del 5.12.2016 e pertanto la presente A.U.A. sarà revocata;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 e 281 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 del testo oggi in vigore

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- **COMPRENDENTE** i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 e s.m.i.
  - lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rinnovo senza modifiche);
  - lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (rinnovo senza modifiche)
  - lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (proseguimento senza modifiche);

ed in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

Scheda interessata	Ente	N° prot	del	Scadenza
Autorizzazione allo scarico reflui	Provincia dell'Aquila	prot.n.54926	10.09.2010	20.08.2016*
Voltura dell'autorizzazione allo scarico a favore dei dott. Iadanza Nicola	Provincia dell'Aquila	prot.n 5955	31.01.2013	-
Autorizzazione emissioni in atmosfera	Provincia dell'Aquila	prot n. 19517	03.04.2013	03.04.2028
Autorizzazione emissioni in atmosfera (p.ti E5, E8, E9, E13)	Provincia dell'Aquila	prot n. 48726	15.09.2009	15.09.2024
Autorizzazione emissioni in atmosfera (p.ti E1 - E2 (poco significativi) - E3 - E4 - E5 - E6 - E7).	Provincia dell'Aquila	prot n.DF 2/86	25.06.2001	31.12.2016
Adesione autorizzazione generalizzata art.272 c.3 (p.ti E10 - E11 - E12) - invio del 07.07.2008	Provincia dell'Aquila	prot n 25445	06.05.2008	06.05.2023

- **L'autorizzazione è concessa limitatamente alle quantità e per la tipologia delle sostanze inquinanti da intendersi come limite massimo ammissibile per le sostanze dichiarate e riportate nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 03.08.2017. L'autorizzazione è subordinata, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni:**

il Gestore dell'impianto **deve**:

1. comunicare l'avvio degli impianti almeno **quindici** giorni prima della data stabilita per la ***messa in esercizio*** alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Oricola, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila; per gli impianti associati ai punti di emissione soggetti a rinnovo che risultano in esercizio all'atto del rilascio del presente provvedimento, sarà indicata convenzionalmente dal gestore una data di inizio degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore e delle prescrizioni della presente;

2. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera;

3. eseguire durante i **15 (quindici)** giorni di marcia controllata **n. 3 (tre) autocontrolli** per il punto di emissione **E16**. I controlli sono da effettuarsi in un periodo continuativo nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. A tali misure andranno associati i valori delle grandezze più significative di impianto, necessarie a caratterizzarne lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati. I risultati della marcia controllata dovranno essere inviati alla *Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Oricola, all'A.R.T.A. e alla A.S.L.* territorialmente competenti;

4. effettuare, nel rispetto di quanto previsto nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni di cui al citato Allegato n. 1, **autocontrolli con frequenza semestrale** per i punti di emissione **E1, E2, E3** ed **E16** ed **autocontrolli con frequenza annuale** per i punti di emissione **E4, E5, E8, E9, E10, E11, E12, E13** ed **E14**.

5. rispettare i limiti riportati nel citato Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 03.08.2017;

6. annotare su apposito **Registro degli Autocontrolli**, vidimato dal *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* della Regione Abruzzo, la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti durante i prelievi relativi a tutti i controlli di cui ai precedenti punti 3) e 4);

7. effettuare **manutenzioni** ordinarie degli impianti di abbattimento delle emissioni con una **frequenza** tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno **semestrale**;

8. annotare su apposito **Registro delle Manutenzioni**, vidimato dal *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* della Regione Abruzzo, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

9. realizzare postazioni di campionamento degli effluenti gassosi, dotate di idonee strutture di accesso ai punti di prelievo, opportunamente allestite secondo le vigenti norme di sicurezza, in modo da permettere i controlli;

10. utilizzare per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, i metodi di prelievo ed analisi di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, *Allegato VI alla Parte Quinta*, e dalla DGR 517/2007; nello specifico gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti metodiche:

PARAMETRO	*METODICA*
Velocità e portata	*UNI EN ISO 16911 – 1:2013*
Polveri totali	*UNI EN 13284 – 1:2003*
COT	*UNI EN 12619:2013*
CO	*UNI EN 15058:2006*
HCl, HF, NOx	*D.M. 25/08/2000*
NaOH	*NIOSH 7401:2003*

11. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla *Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Oricola, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila*, entro le otto ore successive all'evento, ovvero guasti agli impianti che non permettano il rispetto dei valori limite di emissione; in tali casi, l'attività deve essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

Ulteriori prescrizioni:

12. la ***messa a regime*** degli impianti dovrà avvenire **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di ***messa in esercizio***;

13. i risultati dei controlli di cui al su elencato *punto 3* dovranno essere comunicati **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ***messa a regime***;

14. per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI e ss.mm.ii.;

15. ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. l'autorità competente, entro 6 mesi dalla data di *messa a regime* dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione e comunicherà alla *Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* l'esito del medesimo, ferme restando eventuali altre indicazioni che la Regione Abruzzo adotterà in materia;

16. la presente disposizione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione degli impianti o concernente la loro sicurezza;

17. per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;

18. sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

19. si proceda a trasmettere il presente atto al Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio Gestione e Qualità Acque dell'Ente, che provvederà alla successiva adozione del provvedimento di A.U.A. e all'invio dello stesso al S.U.A.P. competente per il rilascio del titolo.

L'Autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni, come indicato nella citata **Determina dirigenziale n.DPC024/369 del 04/09/2017** con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA Aq-Te:

- l'AUA è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali riportate nell'Allegato 1, nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 alla suddetta determinazione dirigenziale regionale;
- ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla relativa documentazione, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controllo.
- la presente Autorizzazione Unica Ambientale cesserà di produrre qualsiasi effetto di legge a far data dal rilascio dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero e di autosmaltimento di rifiuti propri – Fasi Operative: deposito D8 – D15 e recupero R13, di cui in premessa;
- la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità indicate all'art 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art 5, comma 5, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
- in caso di variazione del regime societario, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;
- in caso di cessazione dell'attività, senza subentro di terzi, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e ciò comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
- in caso di modifica del Gestore dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;
- in caso si intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
- eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa AUA diventa vigente;

Si allega alla presente autorizzazione copia della citata **Determina dirigenziale n.DPC024/369 del 04/09/2017** del Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA Aq-Te e relativi allegati, per farne parte integrante e sostanziale.

PER RICEVUTA:
DATA 08/09/2017 IN NOME E PER CONTO DELL'INTERESSATO
IN QUALITA' DI direttore stabilimento
COGNOME E NOME D.ssa Gallis Zaferias
FIRMA Gallis

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Tarquinio Del Matto

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/369 *del 04/09/2017*

DIPARTIMENTO ***DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI***

SERVIZIO ***GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE***

UFFICIO ***Ufficio Autorizzazioni Scarichi AQ -AUA AQ-TE***

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**– Ditta Coca Cola HBC ITALIA s.r.l - P.IVA 12363410155, Sede Legale Piazza Indro Montanelli, n. 30 Sesto San Giovanni (MI) – Stabilimento: Località Immagine nel Comune di Oricola (AQ), Attività: produzione di bevande analcoliche gassate – Codice Ateco 11.07.00- Gestore dello stabilimento: Dott. Gallis Zafeirios

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i;

VISTE -la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante" Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche";
-la Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
-la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art 124, comma6, del D.Lgs 152/2006 e modifica alla L.R.5/2015;
-la D.G.R. 668/2015 "Indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura";

VISTO Il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;

VISTE -la D.G.R. 500/2009 – Dir. 91/676/CEE –D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 7 aprile 2006, [n. 209] del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Approvazione "Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari";
-la D.G.R. 599/2009 "Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari";
-la D.G.R. 436/2006 del 26.04.2006 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25.05.2006;
-la D.G.R. 517/2007 del 25 maggio 2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007";

VISTO il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA La Legge Regionale n° 23 del 17 luglio 2007 e s.m.i ."Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n 99, " Attuazione della Direttiva n 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 465 del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133";

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

RICHIAMATO che, a norma del Decreto suddetto, il S.U.A.P. rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, deputato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160;

CONSIDERATO che il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;

VISTA la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all'art. 3 comma 1: "Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:... omissis.... Lett. s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1, lette b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale ….omissis…) la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale"

VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;

VISTA l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "Coca Cola HBC Italia srl – Stabilimento di Oricola", esercente l'attività di produzione di bevande analcoliche gassate – Codice Ateco 11.07.00 rimessa dal competente SUAP con nota prot. n. 4257 del 9.11.2015 e assunta con i relativi allegati al protocollo dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila, tramite posta elettronica certificata, al numero 60615 del 10/11/2015, relativamente ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 e s.m.i.
lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rinnovo senza modifiche);
lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (rinnovo senza modifiche)
lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (proseguimento senza modifiche);

DATO ATTO che la Ditta ha dichiarato quanto segue:

- i titoli abilitativi di cui è già in possesso da sostituire con l'A.U.A. sono:

Scheda interessata	Ente	N° prot	del	Scadenza
Autorizzazione allo scarico reflui	Provincia dell'Aquila	prot.n 64920	16.09.2010	20.08.2016[4]
Voltura dell'autorizzazione allo scarico a favore del dott. Iadanza Nicola	Provincia dell'Aquila	prot.n 6956	31.01.2013	--
Autorizzazione emissioni in atmosfera	Provincia dell'Aquila	prot.n. 19512	03.04.2013	03.04.2028
Autorizzazione emissioni in atmosfera (p.ti E5, E8, E9, E13)	Provincia dell'Aquila	prot.n 48726	15.09.2009	15.09.2024
Autorizzazione emissioni in atmosfera (p.ti E1 - E2 (poco significativo) - E3 - E4 - E5 - E6 - E7)	Provincia dell'Aquila	prot n DF2486	25.06.2001	31.12.2015
Adesione autorizzazione generalizzato art.272, c.3 (p.ti E10 - E11 - E12) - invio del 07.07.2008	Provincia dell'Aquila	prot.n 25445	06.05.2008	06.05.2023

(4) la decorrenza dell'autorizzazione allo scarico così come prescritto al punto n. 1 e 2 del provvedimento è dall'avvio dell'impianto di cogenerazione avvenuto il 20/08/2012

RILEVATO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente;

CONSIDERATO -che la Ditta in parola ha richiesto al competente Ufficio Regionale- DPC026- l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero e di autosmaltimento di rifiuti propri – Fasi Operative: deposito D8 – D15 e recupero R13;
- che il competente Ufficio Regionale- DPC026 ha convocato a tal fine appositi riunioni della conferenza dei servizi in data 3.07.2014, 4.03.2016 e 18.05.2017;
-che il suddetto procedimento non risulta ancora concluso;

RITENUTO -di dover concludere il procedimento finalizzato all'adozione dell' Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo afferente al rilascio dell'autorizzazione regionale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
-che a far data dal rilascio di detta autorizzazione regionale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i , non troveranno più applicazione, al caso di specie, le disposizioni di cui al DPR 59/2013, come chiarito anche nell'allegato "A- Linee guida AUA" alla D.G.R n. 812 del 5.12.2016 e pertanto la presente A.U.A. sarà revocata;

VISTE -la nota del SUAP del Comune di Oricola prot. n. 154 del 24.01.2017, acquista al prot. n. 14670 del 26.01.2017 con la quale è stata trasmessa *"la pratica completa inviata a questo Comune dalla soc. Coca Cola HBC Italia srl, per il rinnovo dell'autorizzazione ambientale dello stabilimento sito in Oricola, recentemente integrato con la documentazione di cui al file compresso "Progetto AQANA"*, anticipando, altresì, l'intenzione di indire apposita Conferenza dei Servizi;
-la nota del SUAP del Comune di Oricola prot. n. 488 del 14.02.2017, acquista al prot. n. 34234 del 14.02.2017 avente ad oggetto la convocazione della predetta Conferenza dei servizi per il giorno 22.02.2017;
-la nota di riscontro di questi Uffici prot. n. 42698 del 22.02.2017;

PRESO ATTO

-che al prot. n. 45308 del 23.02.2017 è pervenuto il verbale della riunione della Conferenza dei servizi tenutasi presso il SUAP del Comune di Oricola in data 22.02.2017, dal quale si evince la necessità di acquisire documentazione tecnica integrativa per l'espressione dei pareri di competenza degli Enti coinvolti, finalizzati, tra l'altro, all'adozione dell'A.U.A.;
-che ai prot. nn. 128792 e 129390 del 15.05.2017 sono state acquisite le integrazioni trasmesse dalla ditta in riscontro alle richieste di cui alla citata riunione della conferenza dei servizi del 22.02.2017;
- che al prot. n. 154064 del 7.06.2017 è pervenuta la nota dell'ARTA – Distretto provinciale dell'Aquila prot. n. 4216 del 6.06.2017 con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito alle emissioni in atmosfera;
- che al prot. n. 163459 del 16.06.2017 è pervenuta la procura al Dott. Gallis Zafeirios di dirigente delegato alla direzione dello stabilimento Coca Cola HBC ITALIA s.r.l ubicato nel Comune di Oricola (AQ) – loc. Immagine e la documentazione tecnica integrativa con la quale la Ditta ha rappresentato una diversa soluzione progettuale, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, in merito al sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali dello stabilimento;
- che la nota acquisita al prot. n. 184308 del 11.07.2017 con la quale la Ditta ha riscontrato la richiesta dell'ARTA – Distretto provinciale dell'Aquila prot. n. 4216 del 6.06.2017;

VISTO

-il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dall'ARTA – Distretto provinciale dell'Aquila prot. n. 16174/17, acquisito il 28.07.2017 al prot. n. 201333;
-il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dall'A.S.L.– SIESP di Avezzano prot. n. 0101113 del 31.05.2017 , trasmesso dal competente SUAP con nota prot. n. 3146 del 3.08.2017, acquisito al prot. n. 207292 del 3.08.2017;

DATO ATTO

che al prot. n. 208903 del 4.08.2017 è pervenuto il QRE datato 3.08.2017, prodotto dalla Ditta a seguito delle prescrizioni dell'ARTA di cui al su citato parere;

VISTO

il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma.1 lett a) "autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", dell'Ufficio DPC024-Scarichi AQ – AUA AQ, subordinato all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite ivi contenute **(ALLEGATO 1)**

PRESO ATTO

- che il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA ha trasmesso, al prot. n. 212165 del 09.08.2017, il proprio titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma.1 lett c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152", subordinato all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite ivi contenute **(ALLEGATO 2)**

CONSIDERATO

-che al prot. n. 225014 del 31.08.2017 è pervenuta la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa il 31.08.2017, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, dal Dott. Gallis Zafeirios in qualità di dirigente delegato alla direzione dello stabilimento Coca Cola HBC ITALIA s.r.l ubicato nel Comune di Oricola (AQ) – loc. Immagine, con la quale lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 227/2011, *"che le emissioni di rumore attualmente derivanti dal suddetto stabilimento sono conformi ai limiti di legge e rimarranno tali in quanto non verranno introdotte attrezzature e/o lavorazioni che modifichino in maniera significativa il clima acustico"* e che *"resta l'impegno che, alla conclusione dei lavori di ottimizzazione dell'impianto di depurazione e alla messa in esercizio delle nuove attrezzature, verrà effettuata specifica valutazione di impatto acustico"* **(ALLEGATO 3)**

VISTA

la documentazione conservata agli atti dell'Ufficio;

RINVIATA

alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Oricola (AQ) la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., nonché le valutazioni in materia di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n.447 del 26 ottobre 1995, ivi compresa quelle relative alla nuova valutazione di impatto acustico che la ditta ha dichiarato di effettuare ..*"alla conclusione dei lavori..."*;

RITENUTO

pertanto di accogliere l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta in oggetto nominata e di rilasciare alla stessa e per essa al legale rappresentante pro tempore, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimento di competenza, riguardante il titolo abilitativo di interesse richiesto, relativo alla lett. a), alla lett. c) e alla lettera e) dell'art. 3 del medesimo DPR 59/2013, **facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa;**

RITENUTO altresì di trasmettere il presente provvedimento di AUA allo SUAP di riferimento "per il rilascio del titolo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Sandrina Masciola e il sottoscritto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n 241/1990 e s.m.i., non si trovano in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI ADOTTARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endoprocedimentale di Autorizzazione Unica Ambientale da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta Coca Cola HBC ITALIA s.r.l P.IVA 12363410155, Sede Legale Piazza Indro Montanelli, n. 30 Sesto San Giovanni (MI) – Stabilimento: Località Immagine nel Comune di Oricola (AQ), Attività: produzione di bevande analcoliche gassate– Codice Ateco 11.07.00- Gestore dello stabilimento. Dott. Gallis Zafeirios, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

DI SPECIFICARE che l'AUA è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali riportate **nell'Allegato 1, nell'Allegato 2** e **nell'Allegato 3** al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE -che, ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una **durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla relativa documentazione, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controllo.
-che la presente Autorizzazione Unica Ambientale **cesserà di produrre qualsiasi effetto di legge a far data dal rilascio dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06** e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero e di autosmaltimento di rifiuti propri – Fasi Operative: deposito D8 – D15 e recupero R13, di cui in premessa;
-che la **domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza** con le modalità indicate all'art 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art 5, comma 5, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
-che **in caso di variazione del regime societario**, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;
-che **in caso di cessazione dell'attività**, senza subentro di terzi, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e ciò comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
-che **in caso di modifica del Gestore** dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;
-che **in caso si intenda effettuare una modifica** dell'attività o dell'impianto il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
-che eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa AUA diventa vigente;

DI TRASMETTERE in modalità telematica il presente provvedimento al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo alla Ditta Coca Cola HBC ITALIA s.r.l e, contestualmente, ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024@pec.regione.abruzzo.it
- Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA dpc025@pec.regione.abruzzo.it
- Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti dpc026@pec.regione.abruzzo.it
- Sig. Sindaco del Comune di Oricola (AQ)
- ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila,
- ASL Dipartimento di Prevenzione di Avezzano (AQ).

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

L'Estensore
(d.ssa Sandrina Masciola)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile dell'Ufficio
(d.ssa Sandrina Masciola)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Dirigente
(Dott. Ing. Domenico Longhi)
FIRMATO DIGITALMENTE

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, DI CUI AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA SEZIONE II DELLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NEL CORPO IDRICO SUPERFICIALE DENOMINATO "FOSSO SECCO"

provenienti dall'insediamento della Ditta Coca Cola HBC ITALIA s.r.l P.IVA 12363410155, Sede Legale Piazza Indro Montanelli, n. 30 Sesto San Giovanni (MI) – Stabilimento: Località Immagine nel Comune di Oricola (AQ), Attività: produzione di bevande analcoliche gassate– Codice Ateco 11.07.00- Gestore dello stabilimento: Dott. Gallis Zafeirios.

PREMESSO

-che la Soc. Coca Cola HBC Italia srl è stata autorizzata dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con atto prot. n. 54926 del 10.09.2010 allo scarico, nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso Secco", delle acque reflue provenienti dallo stabilimento sito in Località Immagine del Comune di Oricola (AQ), previo riuso delle stesse nell'impianto di cogenerazione gestito dalla CountourGlobal Solution;
-che in detto atto autorizzativo era stato tra l'altro prescritto: *1) "comunicare la data di ultimazione dei lavori e di avvio dell'impianto di cogenerazione a questo settore e al dipartimento provinciale ARTA dell'Aquila" ; 2) "la validità della presente autorizzazione decorrerà, a tutti gli effetti, dalla data di cui al punto 1)";*
-che la ditta ha comunicato che l'avvio dell'impianto di cogenerazione è avvenuto il 20/08/2012;

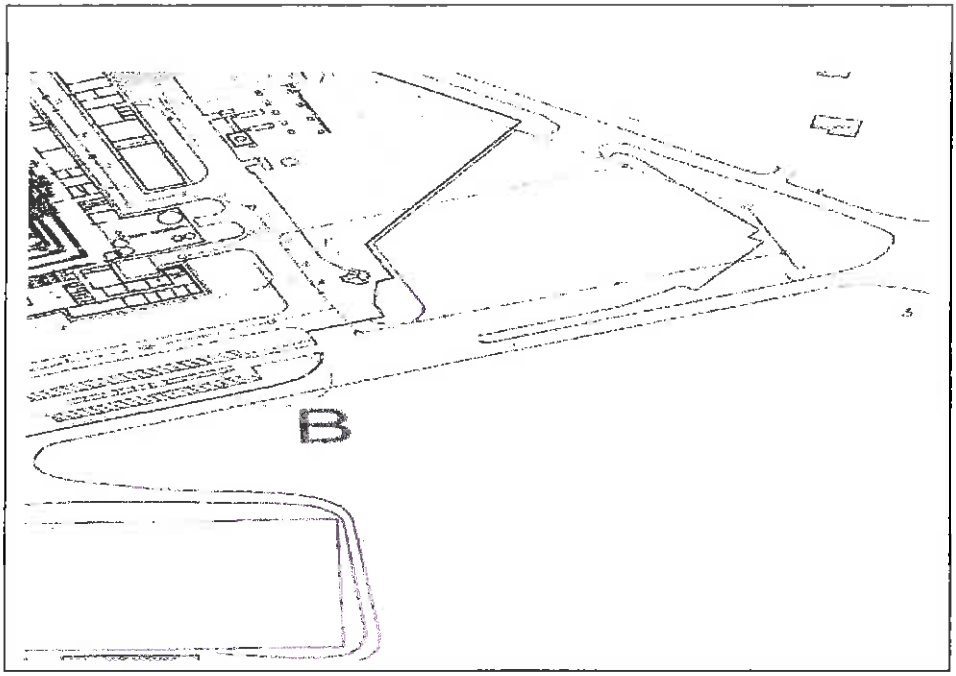
RILEVATO che:

- Il SUAP del Comune di Oricola (AQ) con nota prot. n. 4257 del 9.11.2015, assunta con i relativi allegati al protocollo dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila, tramite posta elettronica certificata, al numero 60615 del 10/11/2015, ha trasmesso l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "Coca Cola HBC Italia srl – Stabilimento di Oricola", esercente l'attività di produzione di bevande analcoliche gassate;
- L'istanza di A.U.A. di cui sopra comprende, nell'ambito dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 co.1 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la quale la Ditta ha richiesto il "rinnovo senza modifiche";
- Il SUAP del Comune di Oricola con nota prot. n. 154 del 24.01.2017, acquista al prot. n. 14670 del 26.01.2017 ha trasmesso *"la pratica completa inviata a questo Comune dalla Soc. Coca Cola HBC Italia srl, per il rinnovo dell'autorizzazione ambientale dello stabilimento sito in Oricola, recentemente integrato con la documentazione di cui al file compresso "Progetto AQANA";*
- Detta documentazione integrativa è relativa alle modifiche che la Società intende apportare all'impianto di depurazione tramite l'installazione di una sezione aggiuntiva di trattamento acque di tipo anaerobico al fine di ottimizzare il processo depurativo;
- Non sono previste variazioni del processo produttivo e pertanto le caratteristiche del refluo inviato all'impianto di depurazione, della qualità e della quantità delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato con atto prot. n. 54926 del 10.09.2010 dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- Che al prot. n. 163459 del 16.06.2017 è pervenuta ulteriore documentazione tecnica integrativa avente ad oggetto *"comunicazione modifiche migliorative nella gestione*

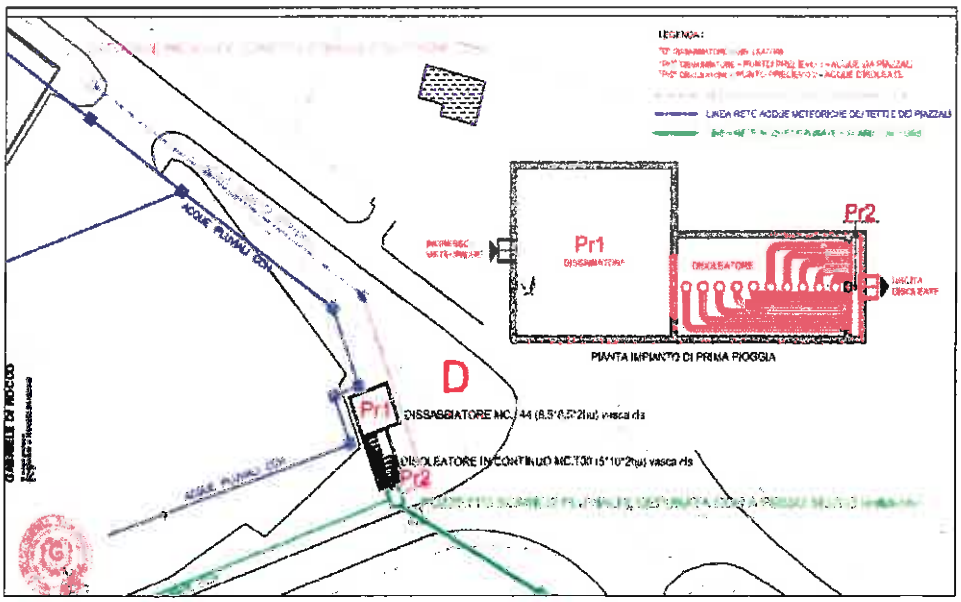
delle acque meteoriche – rif art. 15 L.R. 31/2010 e procedimento istanza di AUA DPR 59/2013..."

DATO ATTO che dalla suddetta documentazione si evince che:

- La Società prevede l'installazione di un impianto di trattamento "in continuo" delle acque meteoriche costituito da una sezione di dissabbiatura e da una di disoleatura dinamica da inserire all'interno delle rete di scarichi meteorici già esistenti; in particolare l'esistente rete di raccolta di seguito riportata:



viene modificata come di seguito rappresentato:



RITENUTO -che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 124, co.12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
-di dover prendere atto di quanto rappresentato e dichiarato dalla Società in parola con la documentazione tecnica trasmessa e deposita presso questi Uffici e presso il competente SUAP di Oricola (AQ) per quanto attiene il nuovo assetto della gestione dei reflui derivanti dallo stabilimento di Oricola, sito in località Immagine ed esercente l'attività di produzione di bevande analcoliche gassate

SI RINNOVA

in conformità alla documentazione presentata, l'autorizzazione rilasciata al prot. n. 54926 del 10.09.2010 dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila relativa allo scarico, nel corpo idrico superficiale denominato Fosso Secco, delle acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento della Società Coca Cola HBC ITALIA s.r.l sito nel Comune di Oricola (AQ) località Immagine esercente attività produzione di bevande analcoliche gassate, **come da planimetria allegata, e alle seguenti condizioni:**

a) siano rispettati i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'all. 5 alla parte terza del D.L.gs 152/06 e s.m.i. per scarichi in corpi idrici superficiali;
b) per il parametro *Escherichia Coli* si rispetti il limite *Escherichia Coli* ≤ 5000 UFC/100ml;
c) l'eventuale risultato positivo della prova di tossicità eseguito su *Daphnia Magna,* determina l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

SI PRESCRIVE CHE

-di effettuare gli autocontrolli analitici delle acque di scarico, con cadenza almeno trimestrale. I rapporti di prova devono essere sottoscritti da soggetto abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo;
-mantenere il pozzetto d'ispezione e campionamento accessibile agli organi di controllo, a norma di legge;
-in caso di inconvenienti e/o anomalie dare immediata comunicazione a questo Ufficio e al Distretto Provinciale ARTA, seguita da relazione sulla gestione dell'impianto con indicate le cause e i provvedimenti adottati;
-comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a tutto quanto presentato e dichiarato ai fini dell'ottenimento della presente autorizzazione.
-in caso di inconvenienti e/o anomalie, dare immediata comunicazione a questo Ufficio e al Distretto Provinciale ARTA, seguita da relazione con indicate le cause e i provvedimenti adottati;

SI COMUNICA

-Che per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, resta fermo quanto riportato nell'autorizzazione allo scarico prot. n. 54926 del 10.09.2010 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
-Che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si procederà, ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il Responsabile del Servizio
(*D.ssa Sandrina Masciola*)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(*Dott. Ing. Domenico Longhi*)
firmato digitalmente

Allegato 2

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
DPC025003 – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. PE-CH
Via Passolanciano, 75
65124 Pescara Tel. 085 7671
pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Portici San Bernardino, 25
67100 L'Aquila Tel. 0862 364539

Prot. n. 212165/17 **Pescara, 09.08.2017**

Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 - ***A.U.A.*** – Ditta: **Coca Cola Hbc Italia S.r.l.**, stabilimento sito nel Comune di Oricola, Località Immagine.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. la Ditta **Coca Cola Hbc Italia S.r.l.** ha presentato domanda di ***Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)*** ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, rimessa dal competente S.U.A.P. di Oricola con nota prot. n. 4257 del 09.11.2015 con la relativa documentazione ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con il prot. n. 60615 del 10.11.2015, relativamente allo stabilimento ubicato nel Comune di Oricola, Località Immagine per l'attività di *"Produzione, imbottigliamento e confezionamento bibite";*
2. l'istanza di **A.U.A.** di cui sopra comprende, nell'ambito dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, co. 1, l'**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** – rinnovo e proseguimento senza modifiche – per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. in data 04.12.2015 la Ditta, in ottemperanza all'art. 281 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha chiesto il perfezionamento dell'istanza di A.U.A. al fine di ricomprendere il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni per i punti esistenti autorizzati in data successiva al 31 Dicembre 1999;
4. la Ditta intende ottimizzare il processo di depurazione delle acque reflue inserendo una sezione di trattamento di tipo anaerobico, non sottoposta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del co. 1, art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, a tal fine, ha trasmesso al competente SUAP la relativa documentazione tecnica in data 05.12.2016;
5. l'Autorità Competente in materia di emissioni in atmosfera è ora la Regione Abruzzo e, per ogni ulteriore e futuro adempimento, anche prescrizionale a carico della Società interessata, le funzioni attribuite già all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila sono trasferite alla Regione Abruzzo con decorrenza 01.04.2016;

6. nello specifico la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA*, nell'ambito del *Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali*;

Evidenziato, inoltre, che la Ditta in parola:

1. è attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera:
   - con Protocollo n. 19512 del 03.04.2013, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per il punto di emissione **E14**;
   - con Protocollo n. 48728 del 15.09.2009, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per i punti di emissione **E5, E8, E9, E13**;
   - con Determinazione n. DF2/86 del 25.06.2001, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per i punti di emissione **E1, E2, E3, E4, E5, E6** ed **E7** (definitivamente dismesso in data 31.03.2007);
   - con Protocollo n. 25445 del 06.05.2008, ai sensi dell'art. 272 co. 2 del D.Lgs. 152/2006, da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, per i punti di emissione **E10**, **E11** ed **E12**;
2. richiede l'inserimento nell'autorizzazione dei nuovi punti di emissione **E15, E16** (punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi del co. 1, art. 272 del D.Lgs. 152/2006) ed **E17** (dispositivo di sicurezza ai sensi dell'art. 4, co. 3 del D.Lgs. 128/2010);

Preso atto, quindi, che la Ditta ha inteso ricomprendere nell'istanza di A.U.A. in esame la richiesta di aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, inoltrata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;

Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, indetta dal competente SUAP, convocata ai fini della valutazione dell'istanza in parola e riunitasi in data 22.02.2017, presso la Sala Consiliare del Comune di Oricola durante la quale è stata chiesta documentazione integrativa con riferimento alle emissioni in atmosfera;

Vista la documentazione integrativa, inoltrata dalla Ditta tramite PEC in data 15.05.2017, acquisita al protocollo regionale con n. 128792/17 del 15.05.2017 con la quale vengono fornite ulteriori informazioni in merito ai punti di emissione sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione;

Tenuto conto che l'ARTA Abruzzo Distretto di L'Aquila ha richiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni con nota n. 4216 del 06.06.2017, acquisita al protocollo regionale con n. 154064/17 del 07.06.2017, cui è seguito riscontro formale della Ditta in data 11.07.2017, acquisito al protocollo regionale con n. 184308/17;

Preso atto, inoltre, che la Ditta in data 13.06.2017 ha comunicato la variazione del legale rappresentante dello stabilimento in parola a far data dal 22.05.2017;

Visto:

- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, in merito al regolamento sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A.;

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/04/2006 n. 88 S.O. "Norme in materia ambientale" - Parte Quinta – Titolo I - e relativi Allegati I, II, III, IV, V, VI;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/08/2010 n. 186 S.O. "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133);
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25/05/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007 (Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V- Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014";
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144 – "Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 - recepimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 32/2015 del 1° Accordo bilaterale Regione-Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Formazione Professionale - Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Agricoltura e del 2° Accordo bilaterale Regione - Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Tutela Ambientale, Energia, Industria, Commercio e Artigianato, nonché per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15 % - ex art. 1 comma 2 dell'Accordo siglato dall'Osservatorio Regionale in data 21/10/2015) ";
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli:

- **parere favorevole dell'A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila** n. 101113/17 del 31.05.2017, inoltrato tramite PEC dal competente SUAP in data 03.08.2017 – **che testualmente recita**: *"....Omissis.... Lo scrivente Servizio esprime **PARERE FAVOREVOLE**, per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:*
  1) *La Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente:*

2) *L'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione."*

- **parere favorevole dell'A.R.T.A. Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila** n. 16174 del 27.07.2017, acquisito agli atti della Regione Abruzzo con protocollo n. 201333/17 del 28.07.2017, **che testualmente recita:** *"....Omissis... si esprime, per quanto di competenza,* ***parere tecnico favorevole:***
  a) *all'esonero dall'effettuazione degli autocontrolli periodici per il punto di emissione* ***E6*** *a condizione che venga verificato l'efficace funzionamento del relativo impianto di abbattimento con frequenza almeno* ***trimestrale;***
  b) *al rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per lo stabilimento di che trattasi, proponendo le seguenti prescrizioni:*
     - *riportare nel Q.R.E. il tenore di ossigeno di riferimento in corrispondenza del punto di emissione* ***E16****, pari a 5 %;*
     - *per i punti di emissione* ***E6, E10, E11*** *ed* ***E12*** *modificare il limite della concentrazione delle polveri totali con il valore di* ***10 mg/m³*** *e adeguare conseguentemente il limite del flusso di massa;*
     - *eseguire n° 3 autocontrolli durante la marcia controllata per il punto di emissione* ***E16;***
     - *eseguire autocontrolli periodici con* ***frequenza semestrale*** *per i punti di emissione* ***E1, E2, E3*** *ed* ***E16;***
     - *eseguire autocontrolli periodici con* ***frequenza annuale*** *per i punti di emissione* ***E4, E5, E8, E9, E10, E11, E12, E13*** *ed* ***E14;***
     - *le attività di manutenzione degli impianti di abbattimento dovranno avere una frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno* ***semestrale****, salvo quanto prescritto al punto a);*
     - *dovrà essere predisposto l'accesso in sicurezza ai punti di campionamento;*
     - *gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti metodiche:"*

PARAMETRO	*METODICA*
Velocità e portata	*UNI EN ISO 16911 – 1:2013*
Polveri totali	*UNI EN 13284 – 1:2003*
COT	*UNI EN 12619:2013*
CO	*UNI EN 15058:2006*
HCl, HF, NOx	*D.M. 25/08/2000*
NaOH	*NIOSH 7401:2003*

- **Parere favorevole del Comune di Oricola, Ufficio Tecnico**, come da verbale della Conferenza dei Servizi del 22.02.2017, **che testualmente recita:** *"...Omissis... l'Arch. Del Matto in rappresentanza del SUAP del Comune di Oricola, comunica che non sussistono motivi ostativi per la realizzazione delle opere/impianti indicati nella documentazione allegata all'istanza di AUA."*

Preso atto del QRE datato 03.08.2017, prodotto in seguito alle prescrizioni dell'ARTA contenute nel parere sopracitato e inoltrato dalla Ditta tramite PEC in data 04.08.2017 a tutti gli Enti coinvolti;

Preso atto che la Ditta in parola ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 517 del 25.05.2007, pubblicata sul BURA n. 55 Speciale, del 27.06.2007;

Ritenuto di poter procedere al rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, da inserire nello specifico provvedimento di A.U.A., per consentire alla Ditta **Coca Cola Hbc Italia S.r.l.** di procedere alla definizione della situazione impiantistica dello stabilimento, nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali allegati all' istanza in esame, nonché della documentazione integrativa prodotta;

Evidenziato che la Ditta **Coca Cola Hbc Italia S.r.l.** dovrà attenersi scrupolosamente e automaticamente ad eventuali aggiornamenti e integrazioni del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria in merito a valori limite delle emissioni inquinanti;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 e 281 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 del testo oggi in vigore

ESPRIME
la propria determinazione di assenso

al rinnovo e all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento della Ditta COCA COLA HBC ITALIA Srl, per lo stabilimento sito nel Comune Di Oricola, Località Immagine, per l'attività di "Produzione, imbottigliamento e confezionamento bibite". Emissioni convogliate - Punti di emissione: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17 così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza e depositati agli atti.

Il medesimo parere è concesso limitatamente per le quantità e per la tipologia delle sostanze inquinanti da intendersi come limite massimo ammissibile per le sostanze dichiarate e riportate nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 03.08.2017, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1).

Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni:

il Gestore dell'impianto **deve**:

1. comunicare l'avvio degli impianti almeno **quindici** giorni prima della data stabilita per la ***messa in esercizio*** alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Oricola, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila; per gli impianti associati ai punti di emissione soggetti a rinnovo, che risultano in esercizio all'atto del rilascio del presente provvedimento, sarà indicata convenzionalmente dal gestore una data di inizio degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore e delle prescrizioni della presente;

2. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera;

3. eseguire durante i **15 (quindici)** giorni di marcia controllata **n. 3 (tre) autocontrolli** per il punto di emissione **E16**. I controlli sono da effettuarsi in un periodo continuativo nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. A tali misure andranno associati i valori delle grandezze più significative di impianto, necessarie a caratterizzarne lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati. I risultati della marcia controllata dovranno essere inviati alla *Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Oricola, all'A.R.T.A. e alla A.S.L.* territorialmente competenti;

4. effettuare, nel rispetto di quanto previsto nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni di cui al citato Allegato n. 1, **autocontrolli con frequenza semestrale** per i punti di emissione **E1**, **E2**, **E3** ed **E16** ed **autocontrolli con frequenza annuale** per i punti di emissione **E4**, **E5**, **E8**, **E9**, **E10**, **E11**, **E12**, **E13** ed **E14**.

5. rispettare i limiti riportati nel citato Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 03.08.2017;

6. annotare su apposito **Registro degli Autocontrolli**, vidimato dal *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* della Regione Abruzzo, la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti durante i prelievi relativi a tutti i controlli di cui ai precedenti punti 3) e 4);

7. effettuare **manutenzioni** ordinarie degli impianti di abbattimento delle emissioni con una **frequenza** tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno **semestrale**;

8. annotare su apposito **Registro delle Manutenzioni**, vidimato dal *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* della Regione Abruzzo, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

9. realizzare postazioni di campionamento degli effluenti gassosi, dotate di idonee strutture di accesso ai punti di prelievo, opportunamente allestite secondo le vigenti norme di sicurezza, in modo da permettere i controlli;

10. utilizzare per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento-analisi e valutazione, i metodi di prelievo ed analisi di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, *Allegato VI alla Parte Quinta,* e dalla DGR 517/2007; nello specifico gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti metodiche:

PARAMETRO	*METODICA*
Velocità e portata	*UNI EN ISO 16911 – 1:2013*
Polveri totali	*UNI EN 13284 – 1:2003*
COT	*UNI EN 12619:2013*
CO	*UNI EN 15058:2006*
HCl, HF, NOx	*D.M. 25/08/2000*
NaOH	*NIOSH 7401:2003*

11. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla *Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Oricola, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila,* entro le otto ore successive all'evento, ovvero guasti agli impianti che non permettano il rispetto dei valori limite di emissione; in tali casi, l'attività deve essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;

Ulteriori prescrizioni:

12. la ***messa a regime*** degli impianti dovrà avvenire **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di ***messa in esercizio***;

13. i risultati dei controlli di cui al su elencato *punto 3* dovranno essere comunicati **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ***messa a regime***;

14. per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI e ss.mm.ii.;

15. ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. l'autorità competente, entro 6 mesi dalla data di *messa a regime* dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione e comunicherà alla *Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* l'esito del medesimo, ferme restando eventuali altre indicazioni che la Regione Abruzzo adotterà in materia;

16. la presente disposizione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione degli impianti o concernente la loro sicurezza;

17. per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;

18. sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 7.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

19. si proceda a trasmettere il presente atto al Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio Gestione e Qualità Acque dell'Ente, che provvederà alla successiva adozione del provvedimento di A.U.A. e all'invio dello stesso al S.U.A.P. competente per il rilascio del titolo.

Le inosservanze delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, saranno perseguite ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.

***Istruttoria tecnica**: Dott. Carusi Tonino*
Ing. Carlini Marco

Responsabile dell'Ufficio	***La Dirigente***
Dott. Enzo De Vincentiis	*Dott.ssa Iris Flacco*
FIRMATO ELETTRONICAMENTE	*FIRMATO DIGITALMENTE*

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – [rif.to alla modulistica di cui in all. 1 c) punto 2 della DGR 517 del 25.05.07]

Allegato (b)

IMPIANTO: COCA COLA HBC Italia S.r.l. – stabilimento di ORICOLA (AQ), Località Immagine

Oricola (AQ),03 agosto 2017

Punto emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata emissione [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m³, a 0°C 0,101Mpa]	flusso di massa (g/h)	Altezza punto emiss. dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m)	Tipo impianto di abbattimento (**)	Tenore di ossigeno di rif.
E1	Camino caldaia produzione vapore 3.140 KW	7.400	max 24 h/gg.	disc.	110±20	Ossidi di azoto Monossido di carbonio	245 100	1813 740	10	Φ=0,45 m Sez.0,16m²	--	3 %
E2	Camino caldaia produzione vapore 772 KW	3.600	max 24 h/gg	disc.	90±20	Ossidi di azoto Monossido di carbonio	245 100	882	10	Φ=0,3 m Sez.0,07m²	--	3 %
E3	Camino bruciatore centrale produzione vapore 3.140 KW	7.400	max 24 h/gg.	disc.	120±20	Ossidi di azoto Monossido di carbonio	245 100	1813	10	Φ= 0,45 m Sez.0,16m²	--	3 %
E4	Camino aspirazione vapori impianto soffiaggio 1	12.500	max 24 h/gg.	cont.	45±20	COT	50	625	10	1 m x 0,5 m sez 0,5 m²	--	--
E5	Camino aspirazione vapori impianto soffiaggio 2	20.000	max 24 h/gg	cont.	45±20	COT	50	1.000	10	1 m x 0,5 m Sez.0,5 m²	--	--
E6	Camino silos calce 1	1.600	0,5 h/mese	disc.	amb.	Polveri totali	10	16	2,5	ϕ 0,22 m Sez.0,038	F.T.	--
E8	Codificatore laser su linee 1 e 2	1.540	max 24 h/gg.	cont.	25±20	COT Polveri totali	30 5	46,2 7,7	10	ϕ 0,15 m, Sez 0,018 m²	Carboni attivi	--
E9	Codificatore laser su linea 3	450	max 24 h/gg.	cont.	25±20	COT Polveri totali	30 5	13,5 2,25	10	ϕ 0,15 m, Sez 0,018 m²	Carboni attivi	--
E10	Etichettatrice n. 1	3.660	max 24 h/gg.	cont.	30±20	COT Polveri totali	20 10	73,2 36,6	14	Φ=0,3 m Sez.0,07m²	F.T.	--
E11	Etichettatrice n. 2	3.660	max 24 h/gg	cont.	30±20	COT Polveri totali	20 10	73,2 36,6	14	Φ=0,3 m Sez.0,07m²	F.T.	--
E12	Etichettatrice n. 3	3.660	max 24 h/gg	cont.	30±20	COT Polveri totali	20 10	73,2 36,6	14	Φ=0,3 m Sez.0,07m²	F.T.	--
E13	Camino aspirazione vapori impianto soffiaggio 3	11.000	max 24 h/gg.	cont.	45±20	COT	50	550	10	1 m x 1 m Sez. 1,0 m²	--	--
E14	Aspirazione lavaggio fustini Sala pre-mix	6.000	max 24 h/gg.	disc.	45±20	Soda caustica	5	30	9	Φ=0,25 m 0,05 m²	Condensatore assorbitore	--
E15 [1]	Aspirazione fase condizionamento sez. anaerobica dep. acque	Attività scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sottoposto ad autorizzazione poiché ricompreso tra gli impianti di cui alla lett. p parte I allegato IV alla parte quinta del TUA							1,9	Φ=0,16 m Sez.0,02 m²	Biofiltro	--
E16 [1]	Gruppo elettrogeno di cogenerazione a biogas da 148 kW	5.000	max 24 h/gg.	disc.	70°÷20°	HCl COT HF NOx CO	10 150 2 450 500	50 750 10 2.250 2.500	3,8	Φ 89 mm sezione 0,006 m²	--	5%
E17 [1]	Torcia di sicurezza	Dispositivo di emergenza e sicurezza antincendio non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell' art. 4, comma 3 del D.Lgs.128/2010							2,5	Φ=0,4 m Sez.0,13 m²	--	--

(**) C = ciclone; F.T. = filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; A.S. = assorbitore; AD = adsorbitore; P.T. = post combustore termico; P.C. = post combustore catalitico;

[1] nuovo punto di emissione

Timbro e firma del Tecnico abilitato:

Timbro e firma del Gestore:
Coca-Cola HBC Italia S.r.l.
Stabilimento di ORICOLA (AQ) 67063 - Loc. Immagine
Sede Legale C.Amm. Piazza Indro Montanelli, 20
20099 - Sesto San Giovanni (MI)
P.I. 12363410155

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE

(artt. 46 D.P.R. n.445/2000)

Il sottoscritto Gallis Zafeirios, nato a Thessaloniki (Grecia) il 12.09.1974 - CF GLL ZRS 74P12 Z115U in qualità di DIRIGENTE DELEGATO ALLA DIREZIONE DELLO STABILIMENTO COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. ubicato nel comune di ORICOLA (AQ) – LOCALITA' IMMAGINE

in riferimento al procedimento di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) avviato ai sensi del DPR 59/2013, e attualmente in corso, per quanto a conoscenza e considerando che:

- non sono state introdotte fonti di rumore;
- il progetto di miglioramento del processo di depurazione non prevede l'istallazione di apparecchiature in grado di modificare in maniera significativa l'attuale clima acustico;
- considerando che il Comune di Oricola non si è dotato di strumento di zonizzazione acustica;

consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.R. 19.10.2011 n.227

che le emissioni di rumore attualmente derivanti dal suddetto stabilimento sono conformi ai limiti di legge e rimarranno tali in quanto non verranno introdotte attrezzature e/o lavorazioni che modifichino in maniera significativamente il clima acustico.

Resta l'impegno che, alla conclusione dei lavori di ottimizzazione dell'impianto di depurazione e alla messa in esercizio delle nuove attrezzature, verrà effettuata specifica valutazione di impatto acustico.

Data 31/08/2017 Firma

COMUNE DI ORICOLA

Per Copia Conforme all'esemplare in atti,
composto da n. 01 facciata

Longhi Domenico
2017.09.04 12:09:00
Regione Abruzzo
Dirigente
Servizio Valutazioni Ambientali

Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità